

ALLEGATO "A" all'ATTO RACCOLTA N. 5383

STATUTO ASSOCIAZIONE **"PROGETTO ITACA CAGLIARI ODV"**

1. DENOMINAZIONE

1.1 È costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117

e s.m. (in seguito denominato Codice del Terzo settore o CTS),

una organizzazione di volontariato denominata **"PROGETTO ITACA**

CAGLIARI ODV" (d'ora in avanti Associazione o ODV), che assume

la forma giuridica di Associazione, riconosciuta o non ricono-

sciuta, apartitica e aconfessionale.

1.2. È fatto obbligo dell'uso, nella denominazione ed in qual-

sivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico,

della locuzione "Organizzazione di Volontariato" o dell'acro-

nimo "ODV" unitamente agli estremi dell'iscrizione al Registro

Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito RUNTS).

2. SEDE - AMBITO TERRITORIALE

2.1 L'ODV ha sede in Cagliari all'indirizzo determinato in

atto costitutivo e pubblicato al RUNTS.

2.2 La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Co-

mune non comporta modifica statutaria.

2.3 Il trasferimento della sede o dell'indirizzo della sede,

nei trenta giorni successivi alla relativa delibera dell'orga-

no competente, dovrà essere comunicato al RUNTS ai sensi

dell'art. 48 del CTS a cura del Consiglio Direttivo.

2.4 L'Associazione opera sul territorio della provincia di

Cagliari (di seguito Proprio Ambito Territoriale) e può aderi-

	re anche a coordinamenti regionali, europei ed internazionali	
	per il tramite ed in accordo con l’Arcipelago Itaca di cui al	
	successivo art.4.	
	3. SCOPO - ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE - ATTIVITÀ	
	DIVERSE SECONDARIE E STRUMENTALI - RACCOLTA FONDI	
	3.1. L'Associazione nasce per opera di un gruppo di volonta-	
	ri, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità	
	civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore di per-	
	sone affette da disturbi della salute mentale e di sostegno	
	alle loro famiglie con l’intento di diffondere ed attuare pro-	
	getti e servizi di:	
	• sensibilizzazione della comunità per superare stigma e	
	pregiudizio associati ai disturbi della salute mentale;	
	• diffusione di una corretta informazione per favorire la	
	prevenzione, il benessere mentale e	
	l’orientamento alla cura;	
	• sostegno alle persone che soffrono di disturbi della sa-	
	lute mentale e alle loro famiglie nel percorso di recupero del	
	benessere e della pienezza di vita.	
	3.2 In particolare, l’ODV opera attivando iniziative e proget-	
	ti di informazione, prevenzione, supporto e riabilitazione ri-	
	volti a persone affette da disturbi della salute mentale per-	
	seguito l'obbiettivo di replicare, nel Proprio Ambito Terri-	
	toriale, il modello dei progetti e servizi a tale scopo ideati	
	da Fondazione Progetto Itaca ETS - iscritta nel RUNTS al rep.	

	n. 112118 (di seguito Fondazione o FPI) - e secondo le linee	
	guida anch'esse definite da Fondazione.	
	3.3 L'ODV persegue il proprio scopo mediante lo svolgimento,	
	in via esclusiva o principale, delle attività di interesse ge-	
	nerale di cui alle seguenti lettere a), c), d), g), h), i),	
	k), l), p), q), u), w), z) dell'art. 5 del CTS e precisamente:	
	a) in relazione alle attività di interventi e servizi sociali	
	di cui all'articolo 5, c. 1, lett. a) del D. Lgs. 117/17, rea-	
	lizza servizi per:	
	- l'accoglienza telefonica messa a disposizione delle per-	
	sone che soffrono di disturbi psichici e dei loro familiari	
	sul territorio nazionale;	
	- l'organizzazione di gruppi di auto aiuto per utenti e	
	famiglie;	
	- l'organizzazione di corsi tra i quali quelli che si	
	ispirano ai manuali dell'Associazione Americana "National Al-	
	liance on Mental Illness";	
	- l'organizzazione di momenti di incontro, sostegno e in-	
	formazione a favore di utenti e famiglie;	
	- l'incentivazione dell'autonomia sociale e lavorativa di	
	persone con disturbi mentali;	
	- l'informazione e prevenzione per la salute mentale in	
	incontri dedicati agli studenti, genitori, insegnanti degli	
	istituti scolastici;	
	- l'orientamento verso strutture specialistiche delle per-	
	- 3 -	

	sone affette da disturbi della Salute Mentale, favorendo il	
	rapporto iniziale tra paziente e strutture sanitarie;	
	- aiutare le persone con disturbi mentali a trovare una	
	propria autonomia rispetto alla gestione della vita in casa;	
	b) in relazione alle attività di prestazioni socio-sanita-	
	rie di cui all'articolo 5, c. 1, lett. c) del D. Lgs. 117/17,	
	realizza servizi per:	
	- l'organizzazione di un programma diurno denominato "Club	
	Itaca" ;	
	c) in relazione alle attività di educazione, istruzione e	
	formazione professionale di cui all'articolo 5, c. 1, lett. d)	
	del D. Lgs. 117/17, realizza servizi per:	
	- la formazione di operatori volontari, famigliari, care-	
	giver professionisti del settore;	
	d) in relazione alle attività di organizzazione e gestione	
	di attività turistiche di interesse sociale di cui all'artico-	
	lo 5, c. 1, lett. k) del D. Lgs. 117/17, realizza servizi per:	
	- offrire alle persone con disturbi mentali attività turi-	
	stiche ad incremento del benessere psico-fisico nelle modalità	
	più corrette e tutelanti;	
	e) in relazione alle attività di formazione extra-scolasti-	
	ca, finalizzate alla prevenzione della dispersione scolastica	
	e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del	
	bullismo di cui all'articolo 5, c. 1, lett. l) del D. Lgs.	
	117/17, realizza servizi per:	

	- diffondere una corretta informazione per favorire la	
	prevenzione, il benessere mentale e l'orientamento alla cura;	
	f) in relazione alle attività di servizi finalizzati all'inse-	
	rimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavora-	
	tori e delle persone svantaggiate di cui all'articolo 5, c. 1,	
	lett. p) del D. Lgs. 117/1,7 realizza servizi per:	
	- tutoraggio in ambito di progetti di reinserimento al la-	
	voro (ad es.: Job Station) delle persone con disturbi mentali	
	nelle modalità più corrette e tutelanti;	
	g) in relazione alle attività di promozione e tutela dei di-	
	ritti umani, civili, sociali e politici di cui all'articolo 5,	
	c. 1, lett. w) del D. Lgs. 117/17, realizza servizi per:	
	- contribuire con opportuni interventi e contatti con le	
	istituzioni pubbliche e private, ad assicurare il rispetto e	
	la tutela dei diritti delle persone affette da disturbi della	
	Salute Mentale;	
	- l'organizzazione di convegni ed attività divulgative in	
	genere per sensibilizzare la comunità con l'intento di supera-	
	re stigma e pregiudizio associati ai disturbi della salute	
	mentale.	
	Le attività sopra richiamate relative ai singolo ambiti sono	
	elencate in via esemplificativa e non esaustiva.	
	3.4 L'ODV può svolgere attività diverse, da quelle di inte-	
	resse generale sopra indicate, a condizione che siano seconda-	
	rie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i	
	- 5 -	

	limiti previsti dal decreto del Ministero del lavoro e delle	
	politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del CTS. Nei limiti	
	sopra indicati, le attività diverse sono individuate dal Con-	
	siglio Direttivo.	
	3.5 L'ODV svolge attività di raccolta fondi, anche in forma	
	organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di veri-	
	tà, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e	
	il pubblico, ed in conformità a linee guida adottate con de-	
	creto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.	
	3.6 L'ODV esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indi-	
	retto, ai sensi dell'art. 8 del CTS.	
	4. ARCIPELAGO PROGETTO ITACA	
	4.1 L'ODV opera per il perseguimento dei propri scopi sia	
	direttamente sia in collaborazione con Fondazione e con le al-	
	tre Associazioni Progetto Itaca OdV presenti sul territorio	
	nazionale (di seguito OdV PI o altre OdV locali).	
	4.2 L'insieme di tutti gli enti Progetto Itaca che operano	
	sul territorio nazionale a favore di persone affette da di-	
	sturbi della salute mentale e di sostegno alle loro famiglie	
	(l'ODV, la Fondazione e le altre OdV locali) costituiscono	
	l'Arcipelago Progetto Itaca (di seguito Arcipelago).	
	4.3 Gli enti dell'Arcipelago, pur nel rispetto della propria	
	autonomia civilistica, economica e gestionale, collaborano con	
	comunanza di intenti e di visione:	
	a) sotto l'uniforme segno distintivo dei marchi italiani	
	- 6 -	

	registrati da Fondazione (di seguito i Marchi):	
	(ii) Progetto Itaca (registrazione n. 1041130) e	
	(iii) Club Itaca (registrazione n. 1467536)	
	L'uso dei Marchi viene consentito alla OdV dalla Fondazione	
	mediante contratto di licenza gratuita dei Marchi alle condi-	
	zioni ivi previste;	
	b) nella realizzazione uniforme sul territorio nazionale,	
	di progetti e servizi, elaborati da Fondazione, per il suppor-	
	to, la riabilitazione e l'inserimento lavorativo delle persone	
	affette da malattie mentali e per l'informazione e il sostegno	
	ai loro famigliari (di seguito i Progetto e Servizi), il tutto	
	in attuazione e nel rispetto delle linee guida elaborate da	
	Fondazione medesima (di seguito le Linee Guida). I Progetti e	
	Servizi attuati dall'OdV e le relative Linee Guida sono quelli	
	dettagliatamente descritti nel documento illustrativo approva-	
	to dal Consiglio di Fondazione e che l'Associazione si impegna	
	a realizzare in modo uniforme nel Proprio Ambito Territoriale.	
	4.4 Arcipelago è disciplinato dal regolamento (di seguito	
	Regolamento) approvato dal Consiglio Direttivo di Fondazione e	
	si ispira ai valori e principi espressi nel Codice Etico ela-	
	borato da FPI (di seguito Codice Etico) allegato al Regolamen-	
	to.	
	4.5 L'Associazione si impegna ad adottare il Regolamento con	
	i relativi allegati nel corso della prima assemblea ordinaria	
	utile.	
	- 7 -	

	4.6 In caso di mancata adozione del Regolamento con i rela-	
	tivi allegati e/o di mancata osservanza del Regolamento o dei	
	relativi allegati; ovvero in caso di mancata sottoscrizione	
	e/o decadenza del contratto di licenza dei Marchi, l'Associa-	
	zione sarà tenuta a modificare il presente statuto al fine di	
	eliminare qualsiasi riferimento (nella denominazione e altro-	
	ve) a PROGETTO ITACA ai relativi Progetti e Servizi/Linee Gui-	
	da e Marchi, nonché all'Associazione Americana "National Al-	
	liance on Mental Illness" o "N.A.M.I."	
	5. VOLONTARI	
	5.1 L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attivi-	
	tà dei volontari associati, nel rispetto di quanto previsto al	
	riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando	
	l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che	
	prestano la loro attività in maniera non occasionale.	
	5.2 I volontari sono persone che per loro libera scelta	
	svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore	
	della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il	
	proprio tempo e le proprie capacità.	
	5.3 La loro attività deve essere svolta in modo personale,	
	spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti,	
	ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei vo-	
	lontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai	
	beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Asso-	
	ciazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documen-	
	- 8 -	

	tate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle con-	
	dizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: so-	
	no in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.	
	5.4 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi	
	forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni	
	altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.	
	5.5 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o av-	
	valersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura	
	solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle	
	attività di interesse generale e al perseguimento delle fina-	
	lità statutarie ed esclusivamente nei limiti occorrenti a qua-	
	lificare o specializzare l'attività svolta e in ogni caso, nel	
	rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo	
	settore.	
	5.6 In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati	
	nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento	
	del numero dei volontari.	
	5.7 L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malat-	
	tie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato,	
	nonché per la responsabilità civile verso terzi, i volontari	
	di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce ele-	
	mento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le am-	
	ministrazioni pubbliche.	
	6. SOCI	
	6.1. Sono Soci dell'Associazione le persone fisiche che, con-	

	dividendo le finalità dell'Associazione, avendo maturato alme-	
	no 6 (sei) mesi di volontariato attivo nell'Associazione mede-	
	sima e/o avendo favorito l'Associazione dal punto di vista	
	economico e relazionale, chiedono di aderirne, impegnandosi a	
	partecipare attivamente ed in modo continuativo, attraverso	
	prestazioni personali, volontarie e gratuite, alle attività	
	dell'Associazione.	
	6.2. L'ammissione dei nuovi associati avviene previa domanda	
	di adesione in cui l'aspirante indica le proprie generalità e	
	recapiti; nella domanda di adesione il candidato inoltre di-	
	chiara di conoscere, accettare e di volersi conformare allo	
	Statuto dell'Associazione ed al Regolamento nonché al Codice	
	Etico e a tutte le delibere adottate dagli Organi dell'Asso-	
	ciazione. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo e	
	decorre dalla data della relativa delibera; l'ammissione è su-	
	bordinata al versamento della quota associativa ed al rilascio	
	della tessera sociale.	
	6.3. In caso di rifiuto della richiesta di adesione, il Con-	
	siglio entro 60 (sessanta) giorni comunica la decisione di ri-	
	fiuto all'interessato e quest'ultimo, entro i successivi 30	
	giorni, può proporre appello al Collegio dei Probiviri - ove	
	nominato - che decide entro la prima riunione utile; ovvero,	
	in caso di mancata nomina del Collegio dei Probiviri,	
	all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata,	
	dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.	
	- 10 -	

	6.4. Gli associati hanno tutti eguali diritti e non assumono	
	alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote.	
	6.5. La qualità di associato si perde per dimissioni, per	
	morte o per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in	
	caso di:	
	a) comportamento o lo svolgimento di attività che danneggi	
	moralmente o materialmente l'Associazione;	
	b) inosservanza dei principi e delle norme dello Statuto,	
	del Regolamento e/o del Codice Etico, nonché delle delibera-	
	zioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti	
	dell'Associazione ivi compresa la sospensione, non motivata e	
	non occasionale, delle prestazioni volontarie;	
	c) mancato pagamento della quota sociale stabilita dal Con-	
	siglio Direttivo, salvo diversa motivata delibera del Consi-	
	glio Direttivo stesso;	
	d) indegnità a causa di attività pregiudizievole all'Asso-	
	ciatione o incompatibile con le finalità della stessa.	
	6.6. Sulla esclusione dell'associato delibera il Consiglio	
	Direttivo, con facoltà, per l'escluso, di presentare ricorso	
	all'Assemblea alla quale compete deliberare in merito sentito	
	il parere del Collegio dei Probiviri se nominato.	
	6.7. La perdita della qualità di associato per qualsiasi cau-	
	sa non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione,	
	né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo. Inoltre, la	
	perdita della qualità di associato determina automaticamente	
	- 11 -	

	la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita	
	all'interno dell'Associazione.	
	6.8. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi ade-	
	renti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato	
	la quota associativa.	
	6.9. Il Consiglio Direttivo può comunque appositamente	
	delegare uno o più consiglieri all'accoglimento delle do-	
	mande di nuova ammissione ed al rilascio della tessera socia-	
	le, previo pagamento della quota associativa; in tal caso, è	
	tenuto a ratificarne l'operato entro 30 (trenta) giorni. Nel	
	caso in cui il consigliere delegato dovesse decidere per la	
	non ammissione, la richiesta dovrà essere valutata dal Consi-	
	glio Direttivo, che dovrà essere convocato, per la relativa	
	decisione, nei successivi 30 (trenta) giorni.	
	7. DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI	
	7.1. Gli associati hanno diritto di partecipare alle assem-	
	blee e, purché iscritti nel libro soci da almeno 3 (tre) mesi,	
	di votare direttamente o per delega, di partecipare alle atti-	
	vità dell'Associazione, di riceverne le pubblicazioni ed ogni	
	materiale divulgativo.	
	I soci maggiori di età hanno diritto di proporsi quale candi-	
	dato per gli organi dell'Associazione.	
	7.2. Gli associati hanno l'obbligo, nel rispetto del presente	
	Statuto, del Regolamento e del Codice Etico, di svolgere l'at-	
	tività di volontariato preventivamente concordata, di seguire	
	- 12 -	

	la formazione prevista dal Consiglio Direttivo, di rispettare	
	le deliberazioni degli organi competenti e di versare la quota	
	annuale di adesione.	
	7.3. Tutte le prestazioni fornite dagli associati sono a ti-	
	tolo gratuito.	
	7.4. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali	
	facendone specifica richiesta scritta al Consiglio Direttivo	
	inviata a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso	
	minimo di 15 (quindici) giorni. In particolare, l'accesso ai	
	predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione,	
	con modalità tali da non intralciare la gestione sociale,	
	durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. I soci	
	sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui	
	hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i dan-	
	ni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione	
	e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'eserci-	
	zio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richie-	
	dere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non	
	utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività	
	concorrenziali.	
	8. SOSTENITORI E BENEMERITI	
	8.1. Possono ricevere dal Consiglio Direttivo la qualifica di	
	Sostenitori le persone fisiche o giuridiche - che non siano	
	soci - che con regolarità contribuiscono con versamenti in de-	
	naro o in altro modo al raggiungimento degli scopi dell'Asso-	
	- 13 -	

	ciazione.	
	8.2. In dipendenza di contributi, anche non materiali, ma di	
	particolare importanza per l'Associazione, possono ricevere	
	dal Consiglio Direttivo la qualifica di Benemeriti le persone	
	fisiche o giuridiche - che non siano soci.	
	8.3. I Sostenitori ed i Benemeriti hanno diritto a partecipa-	
	re alle attività dell'Associazione, ivi compresa l'Assemblea,	
	ma senza diritto di voto ed hanno altresì il diritto di rice-	
	verne pubblicazioni e ogni materiale divulgativo.	
	9. PATRIMONIO - UTILI E AVANZI DI GESTIONE	
	9.1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventua-	
	li ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denomi-	
	nate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statuta-	
	rie di interesse generale ai fini del perseguimento delle fi-	
	nalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
	9.2. Il patrimonio dell'Associazione è formato da un fondo di	
	dotazione costituito da:	
	a) da qualunque contributo economico corrisposto da chiun-	
	que, persone fisiche e giuridiche e da Amministrazioni Pubbli-	
	che e Private, nazionali o internazionali, disposto con espli-	
	cito vincolo di destinazione a fondo di dotazione dell'Asso-	
	ciazione;	
	b) da donazioni e lasciti testamentari anche in natura di-	
	sposti con esplicito vincolo di destinazione a fondo di dota-	
	zione dell'Associazione;	
	- 14 -	

	c) dalle pubbliche e private contribuzioni e da ogni altro	
	bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia	
	destinato a patrimonio per disposizione espressa, per legge o	
	per delibera del Consiglio Direttivo;	
	d) dai proventi della propria attività che il Consiglio Di-	
	rettivo abbia deliberato di destinare ad incremento del patri-	
	monio;	
	e) da utili o avanzi di gestione che il Consiglio deliberi	
	di destinare a fondo di dotazione dell'Associazione;	
	9.3. L'Associazione trae i mezzi per conseguire i propri sco-	
	pi:	
	a) dalle quote contributive degli associati;	
	b) da qualunque contributo economico corrisposto da, asso-	
	ciati Sostenitori, Benemeriti, persone fisiche e giuridiche e	
	da Amministrazioni Pubbliche e Private, nazionali o interna-	
	zionali;	
	c) da donazioni e lasciti testamentari anche in natura;	
	d) dai proventi derivanti da raccolte fondi;	
	e) da ricavi derivanti dallo svolgimento di attività di in-	
	teresse generale;	
	f) da ricavi derivanti dallo svolgimento di attività diver-	
	se;	
	g) da rimborsi derivanti da convenzioni;	
	h) da rendite del patrimonio.	
	9.4. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di	
	- 15 -	

	utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale,	
	comunque denominati, durante la vita dell'ente, ad associati,	
	volontari, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri	
	componenti degli organi sociali. Si considerano in ogni caso	
	distribuzione indiretta le ipotesi espressamente individuate	
	dall'art. 8, comma 3, D.lgs. 117/2017.	
	9.5. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere im-	
	piegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività	
	istituzionali e per la ricostituzione del fondo di dotazione	
	che si rendesse necessaria a seguito di eventuali riduzioni	
	dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il po-	
	tenziamento delle attività dell'Associazione o per l'acquisto	
	di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della	
	sua attività.	
	10. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE	
	Sono organi dell'Associazione:	
	a) l'Assemblea degli Associati;	
	b) il Consiglio Direttivo;	
	c) il Presidente e il Vicepresidente.	
	Sono organi eventuali dell'Associazione:	
	d) il Comitato Esecutivo, ove nominato;	
	e) l'Organo di Controllo e di Revisione Legale dei Conti,	
	ove nominati;	
	f) il Collegio dei Probiviri, ove nominato.	
	Tutte le cariche sono gratuite, ad eccezione dell'Organo di	
	- 16 -	

	Controllo e di Revisione e salvo eventuale rimborso delle spe-	
	se documentate per lo svolgimento dell'ufficio.	
	11. ASSEMBLEA	
	11.1. L'Assemblea è costituita da tutti gli associati	
	dell'Associazione; possono intervenire, senza diritto di voto,	
	in quanto non associati, i Sostenitori ed i Benemeriti.	
	11.2. Essa è presieduta dal Presidente, o da chi ne fa le ve-	
	ci, che provvede a convocarla in via ordinaria almeno una vol-	
	ta l'anno entro la fine del mese di aprile ed ogni qualvolta	
	lo ritenga necessario, mediante lettera raccomandata, fax o	
	posta elettronica con richiesta di conferma di lettura, da in-	
	viarsi almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata.	
	11.3. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne	
	ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da	
	almeno un decimo degli associati. In tal caso il Presidente, o	
	chi ne fa le veci, dovrà provvedere alla convocazione entro 15	
	(quindici) giorni dal ricevimento della richiesta. L'Assemblea	
	può svolgersi anche in più luoghi audio e/o video collegati;	
	la relativa espressione del voto può avvenire anche in via	
	elettronica purché sia possibile verificare l'identità	
	dell'associato che partecipa e vota.	
	11.4. In prima convocazione l'Assemblea è validamente costi-	
	tuita con la presenza della maggioranza degli associati in re-	
	gola con il versamento della quota sociale. In seconda convo-	
	cazione, che deve essere convocata per un giorno diverso dalla	
	- 17 -	

	prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei	
	presenti in regola con il versamento della quota sociale.	
	11.5. Le deliberazioni di ordinaria amministrazione sono adot-	
	tate a maggioranza assoluta dei votanti, salvo per le elezioni	
	delle cariche sociali per le quali è sufficiente la maggioran-	
	za relativa.	
	11.6 Le deliberazioni di straordinaria amministrazione per le	
	modifiche al presente Statuto e per deliberare operazioni	
	straordinarie, in prima convocazione è richiesto il voto favo-	
	revole della maggioranza degli associati in regola con le quo-	
	te sociali; in seconda convocazione è richiesto il voto favo-	
	revole di almeno due terzi degli associati intervenuti.	
	11.7 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la no-	
	mina del liquidatore e la devoluzione del patrimonio occorre	
	il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) degli associati in re-	
	gola con le quote sociali	
	11.8. Ogni associato ha diritto ad un voto e può farsi rappre-	
	sentare mediante delega scritta da altro associato. Ciascun	
	associato non può essere portatore di più di due deleghe.	
	11.9. Sono di competenza dell'Assemblea:	
	a) stabilire il numero dei componenti del Consiglio Diret-	
	tivo ed eleggerne i membri;	
	b) nei casi previsti dal CTS o qualora ritenuto necessario	
	o opportuno, stabilire la composizione monocratica o collegia-	
	le dell'Organo di controllo ed eleggerne i membri determinan-	
	- 18 -	

	done il compenso;	
	c) nei casi previsti dal CTS o qualora ritenuto necessario	
	o opportuno, nominare altresì l'organo di controllo, previa	
	determinazione della sua composizione e determinandone il com-	
	penso;	
	d) ove ritenuto necessario o opportuno, nominare il Colle-	
	gio dei Probiviri esterni all'Associazione;	
	e) stabilire le linee di indirizzo dell'attività ed appro-	
	vare il programma di attività proposto dal Consiglio Diretti-	
	vo;	
	f) approvare i regolamenti dell'Associazione, su proposta	
	del Consiglio Direttivo;	
	g) approvare il bilancio annuale dell'Associazione;	
	h) approvare le modifiche allo Statuto Sociale, le opera-	
	zioni straordinarie e lo scioglimento dell'Associazione con la	
	nomina del Liquidatore;	
	i) approvare l'ammontare delle quote associative proposto	
	dal Consiglio Direttivo;	
	j) in assenza del Collegio dei Probiviri, deliberare in se-	
	conda istanza sull'ammissione e l'eventuale espulsione degli	
	associati;	
	k) approvare le altre delibere attinenti all'attività	
	dell'Associazione, ad essa sottoposte dal Consiglio Direttivo;	
	l) delibera sulla responsabilità dei componenti degli orga-	
	ni sociali e promuove azione di responsabilità nei loro con-	
	- 19 -	

	fronti;	
	m) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge,	
	dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.	
	12. IL CONSIGLIO DIRETTIVO	
	12.1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5	
	(cinque) a un massimo di 15 (quindici) membri eletti dall'As-	
	semblea tra i propri componenti , previa fissazione del numero	
	da parte dell'Assemblea stessa.	
	12.2. Il Consiglio Direttivo resta in carica per 3 (tre) eser-	
	cizi e i suoi componenti sono rieleggibili una sola volta con-	
	secutiva, l'Assemblea tuttavia può derogare tale limitazione	
	quando vi siano motivi ritenuti validi a discrezione dell'As-	
	semblea medesima.	
	12.3. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente o	
	dal Vicepresidente, di propria iniziativa, o con autoconvoca-	
	zione quando richiesto dai due terzi dei componenti.	
	12.4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la	
	presenza della maggioranza dei suoi membri.	
	12.5. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a	
	maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti, prevale	
	il voto di chi la presiede.	
	12.6. Il Consiglio può delegare in via continuativa parte dei	
	suoi poteri ad uno o più dei suoi membri nei limiti individua-	
	ti con propria deliberazione adottata e pubblicata a sensi di	
	legge, con le stesse formalità delega determinati compiti in	
	- 20 -	

	via continuativa al Comitato Esecutivo, eleggendone i compo-	
	nenti, tra i propri membri.	
	12.7. Il Consiglio Direttivo può nominare un Segretario ed un	
	Tesoriere determinandone compiti e funzioni con propria deli-	
	berazione adottata e pubblicata a sensi di legge.	
	12.8. La carica di Tesoriere può coincidere con quelle di Pre-	
	sidente o di Vicepresidente.	
	12.9. Non può essere nominato: l'interdetto, l'inabilitato, il	
	fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa	
	l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'in-	
	capacità ad esercitare uffici direttivi.	
	12.10. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:	
	a) eleggere il Presidente, il Vicepresidente; eventualmente	
	i membri del Comitato Esecutivo ed il Tesoriere ed il Segreta-	
	rio;	
	b) elaborare il regolamento per il funzionamento dell'Asso-	
	ciazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;	
	c) determinare l'ammontare delle quote sociali da sottopor-	
	re all'approvazione dell'Assemblea;	
	d) redigere annualmente il bilancio preventivo, il bilancio	
	consuntivo e il bilancio sociale; gli amministratori in sede	
	di redazione del bilancio devono documentare il carattere se-	
	condario e strumentale delle attività diverse di cui all'arti-	
	colo 6 del D. Lgs. 117/17;	
	e) determinare il programma di lavoro in base alle linee di	
	- 21 -	

	indirizzo approvate dall'Assemblea;	
	f) deliberare sulle domande di adesione all'Associazione ed	
	in merito all'eventuale deroga all'obbligo di versamento della	
	quota annuale da parte di singoli associati;	
	g) deliberare in merito all'attribuzione della qualifica di	
	Sostenitore e Benemerito dell'Associazione;	
	h) deliberare in prima istanza sull'ammissione e sulla	
	eventuale espulsione di associati;	
	i) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedi-	
	menti di propria competenza adottati, per motivi di necessità	
	ed urgenza, dal Presidente, dal Vicepresidente o dal Comitato	
	Esecutivo.	
	12.12. L'Associazione, per il tramite del Consiglio Di-	
	rettivo, deve redigere, depositare presso il RUNTS e pubblica-	
	re nel proprio sito internet il bilancio sociale, qualora le	
	entrate dell'Associazione - comunque denominate e di qualsiasi	
	natura esse siano - superino 1 milione di euro.	
	12.13. E' possibile partecipare alle riunioni del Consi-	
	glio Direttivo e del Comitato Esecutivo anche mediante au-	
	dio-conferenza o audio/video-conferenza, a condizione che: (a)	
	siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segreta-	
	rio della riunione, che provvederanno alla formazione e sotto-	
	scrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione	
	in detto luogo; (b) che sia consentito al presidente della	
	riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare	
	- 22 -	

	lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i ri-	
	sultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto	
	verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riu-	
	nione oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli	
	intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione	
	simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di	
	visionare, ricevere o trasmettere documenti.	
	13. PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE	
	13.1. Il Presidente ed il Vicepresidente dell'Associazione so-	
	no eletti dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, a mag-	
	gioranza dei voti.	
	13.2. Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'Assem-	
	blea e del Consiglio Direttivo e partecipa	
	alle riunioni dell'Arcipelago.	
	13.3. In caso di assenza e di impedimento le funzioni di Pre-	
	sidente sono svolte dal Vicepresidente. In caso di assenza e	
	di impedimento del Vicepresidente le sue funzioni saranno	
	svolte dal Consigliere di volta in volta designato.	
	14. RAPPRESENTANZA LEGALE	
	14.1. La rappresentanza legale dell'Associazione spetta al	
	Presidente ed al Vicepresidente.	
	14.2. La firma dei legali rappresentanti impegna l'Associazio-	
	ne nei confronti dei terzi.	
	14.3. Al Presidente ed al Vicepresidente compete la facoltà di	
	nominare procuratori alle liti o ad negotia.	
	- 23 -	

	15. ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI	
	15.1 L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al	
	ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, o, dove non ri-	
	correnti, per volontà dell'Assemblea che preventivamente ne	
	determina la composizione.	
	15.2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si ap-	
	plica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra	
	le categorie di soggetti di cui al c. 2, art. 2397 del Codice	
	civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti	
	devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.	
	15.3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge	
	e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta ammi-	
	nistrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.	
	Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla	
	adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e con-	
	tabile e sul suo concreto funzionamento.	
	15.4. L'Organo di controllo può esercitare inoltre, al supera-	
	mento dei limiti di cui al c. 1, art. 31, la revisione legale	
	dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da	
	revisori legali iscritti nell'apposito registro.	
	15.5. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di moni-	
	toraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristi-	
	che e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio	
	sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida mini-	
	steriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monito-	
	- 24 -	

	raggio svolto dai sindaci.	
	15.6. I componenti dell'Organo di controllo possono in qual-	
	siasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di	
	ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli	
	amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali	
	o su determinati affari.	
	15.7 Se l'Organo di controllo non esercita il controllo conta-	
	bile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Asso-	
	ciatione deve nominare un Revisore legale dei conti o una So-	
	cietà di revisione legale iscritti nell'apposito registro.	
	16. COLLEGIO DEI PROBIVIRI	
	16.1. L'Assemblea può nominare un Collegio di Probiviri compo-	
	sto di tre membri tra persone esterne all'Associazione, per	
	dirimere eventuali conflitti tra gli associati e tra questi e	
	l'Associazione.	
	16.2. Il Collegio dei Probiviri deciderà in modo irrituale e	
	la sua decisione sarà vincolante per le parti coinvolte e	
	l'organo preposto dovrà assumere gli opportuni provvedimenti.	
	17. ESERCIZIO FINANZIARIO - BILANCIO - LIBRI SOCIALI	
	17.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termi-	
	na il 31 dicembre di ogni anno.	
	17.2. L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, re-	
	dige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimonial-	
	le, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e	
	degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le po-	
	- 25 -	

	ste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Asso-	
	ciazione e le modalità di perseguimento delle finalità istitu-	
	zionali. Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad	
	euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero), il bilancio di	
	esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per	
	cassa.	
	17.3. Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Di-	
	rettivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associa-	
	zione almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione	
	dell'Assemblea indetta per la sua approvazione.	
	17.4. L'Associazione redige altresì il bilancio sociale nel	
	caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi	
	dell'art. 14 del CTS o sia ritenuta opportuna dal Consiglio	
	Direttivo.	
	17.5. L'Assemblea approva il bilancio di esercizio (unitamente	
	al bilancio sociale, ove la sua redazione sia obbligatoria o	
	ritenuta opportuna) entro il 30 (trenta) aprile dell'anno suc-	
	cessivo a quello di riferimento. Entro la stessa data viene	
	approvato il bilancio preventivo.	
	17.6 Il bilancio deve essere depositato al Registro Unico Na-	
	zionale del Terzo Settore(RUNTS) entro il termine previsto	
	dalla normativa vigente.	
	17.7. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario	
	e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Co-	
	dice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella re-	
	- 26 -	

	lazione di missione o in una annotazione in calce al rendicon-	
	to per cassa.	
	17.8. L'Associazione deve tenere i seguenti libri:	
	- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Di-	
	rettivo;	
	- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in	
	modo non occasionale;	
	- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assem-	
	blea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti	
	per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;	
	- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio	
	Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;	
	- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo	
	di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;	
	- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli even-	
	tuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui	
	si riferiscono.	
	18. DURATA - SCIoglimento	
	18.1. L'Associazione è costituita senza limitazioni di durata	
	nel tempo.	
	18.2. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la no-	
	mina del Liquidatore e la devoluzione del patrimonio occorre	
	il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.	
	18.3. In ogni caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assem-	
	blea nomina uno o più liquidatori, che verranno scelti fra i	
	- 27 -	

	membri del Consiglio Direttivo.	
	18.4 In caso di scioglimento per qualsiasi causa tutti i beni	
	dell'OdV che residuano dopo eseguita la liquidazione, devono	
	essere devoluti alla Fondazione Progetto Itaca ETS - iscritta	
	nel RUNTS al rep. n. 112118 avente analoghe finalità e che	
	svolge le medesime attività di interesse generale, ovvero ad	
	altro Organismo di Volontariato scelto dal Consiglio, previo	
	parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 54, comma 1,	
	del CTS.	
	19. NORME APPLICABILI	
	Per tutto quanto non espressamente disposto, si intendono ri-	
	chiamate le disposizioni del CTS e, in quanto compatibili, del	
	Codice civile e successive modificazioni.	
	UGHETTA RADICE FOSSATI CONFALONIERI	
	MILENA PALA	
	PIERFRANCO TRINCAS	
	WALTER CARTA	
	GIOVANNI DESSI'	
	CESARE FERA	
	STEFANIE MIRJAM TOST	
	GAIA MIRTE ELENA BRANBILLA	
	FRANCESCA CIXI'	
	EMILIO FADDA	
	GIUDITTA GRILLETTI - NOTAIO	

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82, già modificato dall'art. 15 del D.Lgs. 30/12/2010 n. 235, firmato digitalmente come per Legge, che si rilascia per gli usi consentiti.
Cagliari, 5 marzo 2026